DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREZZI PETROLIFERI CONNESSI AL PROTRARSI DELLA NUOVA CRISI DEI MERCATI INTERNAZIONALI E DI INFRASTRUTTURE E ATTIVITA' ENERGETICHE STRATEGICHE

Art. 2-ter

Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili

Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11-bis, comma 4, alinea, le parole: "Ai fini" sono sostituite dalle seguenti: "Ferma restando l'idoneita' delle aree di cui al comma 1 e ai fini";

b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; sono consentiti altresi' gli interventi di cui agli Allegati B e C i cui impianti ricadano interamente nella buffer zone che presenti le caratteristiche di un'area idonea ai sensi dell'articolo 11-bis, commi 1 e 3, ai quali non si applica la disciplina semplificata di cui all'articolo 11-quater".

Versione in vigore dal 10 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attivita' energetiche strategiche
Estremi	Decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-prezzi-petroliferi-connessi-al-157-2026/art-2-ter-misure-di-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

accelerazione-dei-procedimenti-concernenti-l-individuazione